

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 agosto 1990¹ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),

Art. 4b

Abrogato

Art. 4c Controllo

¹ Il Seco effettua i controlli.

² Il controllo al confine compete all'Amministrazione federale delle dogane.

³ Il controllo delle misure riguardanti il traffico aereo spetta all'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Art. 5 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

³ Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 5a

Abrogato

¹ RS 946.206

² RS 946.231; RU 2002 3673

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz